

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CGF
(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 259/CGF– RIUNIONE DEL 2 MAGGIO 2013

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. ELIO GIZZI SEGUITO GARA L'AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione del 9 aprile 2013 (pubblicata nel Com. Uff. n. 151/DIV) infliggeva la sanzione dell'inibizione fino al 30 giugno 2013 al Signor Gizzi Elio, per la condotta tenuta nella gara L'Aquila/Chieti del 7 aprile 2013. E ciò perché lo stesso colpiva al volto il giocatore n. 1 della squadra ospite Andrea Cappa, provocando la reazione degli altri giocatori ospiti generando un parapiglia sedato grazie alla fattiva collaborazione delle forze dell'ordine e del dirigente locale Sig. Piccoli.

Avverso tale decisione, proponeva rituale reclamo L'Aquila Calcio 1927 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, precisando che il giovane Cappa Andrea era amico di suo figlio ed in un certo senso di famiglia: avendo lo stesso, al rientro negli spogliatoi, "gioito in maniera eccessiva per la vittoria", lo ha aspramente rimproverato con l'aggiunta di un "buffetto" privo di qualunque intento aggressivo. Si produce all'uopo dichiarazione del Cappa in data 9.4.2013 che avvalorava la tesi del "buffetto".

Il reclamo appare parzialmente fondato in relazione all'entità della sanzione, anche per la dichiarazione del soggetto passivo, fermo restando la violazione del dovere di correttezza e del principio di non violenza (art. 5 del Codice di comportamento sportivo).

Sanzione equa si può considerare quella equivalente al presofferto e, quindi, con termine della inibizione alla data odierna.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto da L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. de L'Aquila, riduce la sanzione inflitta al sig. Elio Gizzi nei limiti del presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. DI NICOLA ERCOLE SEGUITO GARA L'AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione del 9 aprile 2013 (pubblicata nel Com. Uff. n. 151/DIV) infliggeva la sanzione dell'inibizione fino al 31 dicembre 2013 al Signor Di Nicola Ercole, per fatti avvenuti nella gara L'Aquila/Chieti del 7 aprile 2013.

Dai rapporti dell'arbitro e del collaboratore del Procuratore Federale, si rileva che il dirigente accompagnatore dell'Aquila Di Nicola Ercole, protestava violentemente nei confronti dell'arbitro e lo insultava con epiteti vari, quali: "venduto", "disonesto", "hai rovinato la partita", "vergogna"; cercava, poi, di sferrargli un pugno, continuando ad urlare "buffone", "venduto", "vergognati", ma veniva tempestivamente bloccato.

Al termine della gara, il Di Nicola attendeva l'arbitro nel tunnel verso gli spogliatoi e gli urlava: "oggi è anche l'anniversario del terremoto, speriamo che venga su da voi il terremoto" (v. pp. 7 e 14).

Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo L'Aquila Calcio 1927 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, deducendo l'assenza di precedenti specifici del Di Nicola nel corso della sua ormai ultradecennale attività dirigenziale, calcistica e, per quanto concerne la fattispecie se è vero che "verba volant", lo stesso si limitò a stringere le propria dita a pugno chiuso: quindi vi fu una semplice minaccia che non si può qualificare "violenza".

Le doglianze non sono fondate.

A parte i principi generali di "lealtà, correttezza e probità" di cui all'art. 1 C.G.S. che sostanziano i doveri e gli obblighi generali dei soggetti dell'ordinamento sportivo, va riconosciuta l'estrema gravità del comportamento del Di Natale (v. anche art. 7 del Codice di comportamento sportivo), la circostanza che le frasi estremamente offensive siano state pronunciate da un dirigente che ha messo in dubbio la regolarità della gara e l'imparzialità degli ufficiali di gara (art. 5, comma 6 del C.d.S.), oltre ad un comportamento successivo che ha assunto una precisa connotazione di minaccia violenta (v. anche art. 5 del Codice di comportamento sportivo).

Tutto ciò giustifica la sanzione adottata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto da l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. de l'Aquila.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FIORITI MARCO;

AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO AIC – LEGHE LNP E PRO, VIGENTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - NOTA N. 5563/500PF12-13/SP/BLP DEL 12.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82 dell'11.4.2013)

Con la decisione impugnata, di cui al Com. Uff. n. 82/CDN, pubblicato in data 11 aprile 2013, la Commissione Disciplinare Nazionale, in seguito al deferimento proposto dalla Procura Federale, ha inflitto al Sig. Marco Fiorini la sanzione della inibizione di mesi 1 e alla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. la sanzione di €10.000,00 di ammenda.

Gli illeciti ascritti riguardano la violazione dell'articolo 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 20 del contratto collettivo AIC –Leghe LNP e PRO vigente nella stagione 2010/2011, per non aver adempiuto all'obbligo che prevedeva la stipula della polizza presso primaria Compagnia di Assicurazioni per gli infortuni nei riguardi del calciatore Eugenio Lamanna, tesserato per la società Gubbio nella citata stagione sportiva.

La società reclamante contesta entrambe le sanzioni, svolgendo un unico motivo di gravame.

A suo dire, non è seriamente contestabile l'effettiva sussistenza oggettiva dell'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei calciatori tesserati.

Tuttavia, sotto il profilo soggettivo, dovrebbe considerarsi la buona fede della società e dei suoi dirigenti, i quali hanno fatto affidamento sul comunicato ufficiale della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 10/L del 6 luglio 2010. Tale atto avrebbe indotto in errore la società,

convincendola della mera facoltatività e non obbligatorietà della copertura assicurativa per i calciatori.

Il motivo è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Il citato comunicato n. 10/L fa riferimento, in termini generali, alle “coperture assicurative stagione 2010/2011”.

In tale quadro, il comunicato riporta l’elenco delle convenzioni assicurative rinnovate dalla Lega per l’annata sportiva 2010/2011.

Nell’elenco delle cinque convenzioni figura, al primo posto, proprio l’assicurazione infortuni integrativa INAIL a favore degli sportivi professionisti.

Con specifico riguardo a tale convenzione, il comunicato contiene le seguenti affermazioni. *“Si ribadisce che, a seguito del disposto della Legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), questa copertura assicurativa non è obbligatoria.”*

“Al fine di evitare duplicazioni di coperture e, quindi, di costi, questa Lega ha ritenuto di rendere disponibile per tutte le Società sportive interessate, anche per la prossima annualità sportiva, il modello di copertura assicurativa definita “integrativa dell’INAIL”.

Questa impostazione colma le lacune più evidenti dell’INAIL rispetto alla legislazione previgente (Legge 91/81)”.

Il comunicato prosegue, poi, indicando nel dettaglio i livelli di somma assicurata e la modulazione delle garanzie e assicurative, per i casi di infortunio e malattia sia professionali che extraprofessionali.

Le espressioni utilizzate dal comunicato potrebbero in effetti ingenerare il fondato dubbio che la stipulazione dell’assicurazione sia solo facoltativa e che lo scopo della convenzione sia unicamente quello di definire i contenuti uniformi dei contratti conclusi con le imprese assicuratrici dalle società che intendano scegliere l’ampliamento della copertura assicurativa dei propri tesserati.

Solo un’attenta e accurata lettura del testo delle convenzioni porta alla conclusione che le società siano tutte obbligate alla stipulazione dell’assicurazione integrativa.

Verosimilmente, l’enunciato espresso dal comunicato, secondo cui in seguito alla legge finanziaria 2004 *“questa copertura assicurativa non è obbligatoria”*, intenderebbe evidenziare che l’assicurazione contro gli infortuni non costituisce l’oggetto di un dovere imposto dalla legge, ma lo specifico contenuto di un diverso obbligo derivante da una fonte convenzionale, frutto delle autonome determinazioni della Lega.

Tuttavia, questa spiegazione del valore cogente della convenzione, anche in assenza di una puntuale prescrizione di legge non è stata formulata in modo chiaro e puntuale. Al contrario, la frase racchiusa nel comunicato è obiettivamente indirizzata a sottolineare proprio la non obbligatorietà della copertura assicurativa.

In questa cornice di riferimento, quindi, è vero che, in capo alle società calcistiche, resta fermo l’obbligo di provvedere alla stipulazione dei contratti assicurativi, rilevante anche sul piano della responsabilità civile di tali soggetti nei confronti dei tesserati, sportivi professionisti. Tuttavia, l’oggettiva ambiguità del comunicato non può non dispiegare effetti sul piano disciplinare, incidendo sull’elemento soggettivo della responsabilità.

Si tratta, infatti, di una ipotesi evidente nella quale il comportamento omissivo della società e dei suoi dirigenti costituisce il frutto di un “errore scusabile”, generato proprio da atti ufficiali della Lega, diretti ad attenuare l’effettiva doverosità della condotta.

In definitiva, quindi, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento delle sanzioni impugnate.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia) e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. PAZZAGLI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MONZA DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.4.2013)

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato al calciatore Edoardo Pazzagli la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive “per comportamento irrispettoso verso un assistente arbitrale”, in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro – 2^a Divisione del 21.4.2013 tra Santarcangelo e Monza.

Con il reclamo in esame, l’interessato sostiene, in primo luogo, di non avere proferito alcuna parola nei confronti dell’assistente arbitrale, poiché, a suo dire, “è infatti documentato che il direttore di gara non abbia udito alcunché, mentre un assistente dell’arbitro avrebbe riferito a quest’ultimo il pronunciamento di frasi irrispettose rivolte verso lo stesso assistente e provenienti, genericamente, dalla panchina del Monza, in cui come detto erano presenti diversi giocatori”. Ne conseguirebbe che “le particolari circostanze sopra riferite sono tali da ritenere che non vi sia assoluta certezza che tali frasi siano state espresse proprio dal Pazzagli”.

La tesi difensiva prospettata dal reclamante non è condivisibile.

Il rapporto dell’assistente arbitrale Mosca Francesco ricostruisce in modo puntuale e dettagliato la dinamica dei fatti, eliminando ogni dubbio circa l’individuazione soggettiva dell’autore della frase irrispettosa.

Il referto espone che “al 44’ del 2° tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, dalla panchina della società Monza giungevano diverse dimostrazioni di dissenso. Alla mia richiesta di maggiore moderazione e più corretto comportamento, il n° 12 Pazzagli Edoardo, della Società Monza esclamava: “che cazzo dici tu, fai il tuo! Individuato il calciatore e richiamato l’arbitro, facevamo allontanare lo stesso, comminando il provvedimento disciplinare dell’espulsione.”

Il rapporto, poi, sottolinea, poi, la “chiara intenzione violenta” del calciatore e la circostanza che questi, dopo il provvedimento di espulsione, si rifiutava di uscire per diverso tempo.

Ne deriva, quindi, che l’identificazione compiuta dall’assistente arbitrale non presenta alcuna incertezza. D’altro canto, è verosimile che il secondo portiere possa essere individuato con maggiore facilità rispetto agli altri giocatori seduti in panchina.

Il reclamante sostiene, ancora, che la sanzione applicata è comunque sproporzionata in relazione ai fatti addebitatigli e alla sua complessiva personalità, caratterizzata da lealtà e da correttezza.

Anche tale motivo di censura è privo di fondamento.

Infatti, dalla relazione dell’assistente arbitrale è emersa una condotta illecita che non si è esaurita nella semplice espressione di parole irrispettose nei confronti della direzione di gara.

Il rapporto dell’assistente arbitrale, appunto, chiarisce bene che il giocatore “usciva dalla panchina avventandosi verso il sottoscritto con chiara intenzione violenta, fermato solamente ad un metro dai compagni di squadra. Infine si rifiutava di uscire per diverso tempo, causando ritardo nella ripresa del gioco”.

In tale contesto, la sanzione di due giornate di squalifica risulta pienamente adeguata al fatto accertato, nell’ambito del quale alle frasi irrispettose rivolte all’assistente arbitrale si sono aggiunti comportamenti violenti e scorretti.

L’oggettiva gravità del fatto illecito, poi, non potrebbe essere sminuita attraverso la considerazione della condotta serbata dal Pazzagli nel corso delle altre gare di questa e delle passate stagioni sportive.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pazzagli Edoardo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D' URGENZA DELL'A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA;

- AMMENDA DI € 10.000,00, CON OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DANNI, SE RICHIESTI;

INFLITTE SEGUITO GARA BENEVENTO/NOCERINA DEL 28.4.20123 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

Il ricorrente ha presentato reclamo, con procedura d'urgenza, avente ad oggetto solo la sanzione della disputa della gara a porte chiuse e non anche l'ammenda di €10.000,00 per la quale ha rinunciato a proporre reclamo, ritenendola congrua quale sanzione per i fatti contestati nella decisione impugnata.

Nel referto di gara sono riportati dettagliatamente i comportamenti violenti e pericolosi assunti dai sostenitori dell'A.S.G. Nocerina S.r.l. durante la gara. Dal referto emerge, in particolare, l'esplosione di petardi, il lancio di razzi, l'incendio di fumogeni, oltre che l'invasione del recinto di gioco da parte di alcuni sostenitori ed il danneggiamento della struttura ospitante.

La parte ricorrente ritiene che le condotte contestate non si sono concretizzate in episodi realmente violenti e pericolosi e ritiene la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse sproporzionata rispetto ai fatti accaduti chiedendo, in via subordinata, che qualora si dovessero ritenere le condotte in esame meritevoli di sanzione superiore all'ammenda di € 10.000,00 di commutare la sanzione della disputa della gara a porte chiuse in un'ammenda inasprita rispetto a quella inflitta.

Il ricorrente pone in evidenza il costante comportamento corretto dei propri sostenitori in tutto l'arco della stagione sportiva, non essendo stato inflitto, di conseguenza, alla Società ricorrente alcun provvedimento di recidiva, recidiva specifica o diffida dal campo di gioco in tutto l'arco della stagione sportiva e che, sia prima che dopo la gara, non sin è verificato tra i sostenitori delle due società alcun episodio di violenza.

Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sanzione della disputa della gara a porte chiuse e, in via subordinata, la commutazione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse in quella dell'inasprimento dell'ammenda ovvero in quella della squalifica di un settore del campo.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la Parte, nel rilevare il comportamento dei tifosi estremamente violento e pericoloso, ritiene comunque congruo quanto richiesto, in via subordinata, dalla Società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno), ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 luglio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete